



Associazione  
Italiana  
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 17 Settembre 2012

## CIRCOLARE N. 13/2012

Prot. 136/2012  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Preavviso di licenziamento.**

Si segnala la risposta a un quesito ricevuto da un associato in materia di preavviso di licenziamento.

### **QUESITO ASSOCIATO**

In merito alle novità sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo ci troviamo con alcuni dubbi che magari coinvolgono anche altri associati.

I 30 giorni di preavviso del licenziamento si contano dalla data della raccomandata di notifica del licenziamento o dalla data di incontro presso gli uffici territoriali del lavoro. E sempre relativamente all'incontro obbligatorio presso gli uffici territoriali del lavoro, è necessario che si presenti l'amministratore o è sufficiente una delega in carta bianca.

### **RISPOSTA**

Il comma 40 dell'art. 1 della L. 92/12 prevede che il licenziamento adottato al "*termine della procedura conciliativa, ha effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, salvo il diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva*".

Con tale disposizione la norma ha individuato una data "legale" nella quale il rapporto si intende risolto che individua la data nella quale il licenziamento ha effetto. Conseguentemente ne deriva che, per quanto riguarda l'istituto del preavviso e la sua decorrenza, tenendo conto che il legislatore ha inteso individuare quale "giorno legale" di risoluzione del rapporto, **quello della comunicazione dell'inizio del procedimento indirizzata alla DTL**, fatta salva l'eventuale attività svolta durante la procedura, che è da considerarsi preavviso lavorato, ne consegue che i 30 o diversi giorni di preavviso, decorrono dalla data di comunicazione dell'inizio del procedimento indirizzata alla DTL.



Aderente alla CONFINDUSTRIA



Associazione  
Italiana  
Vigilanza

[www.assiv.it](http://www.assiv.it)

CIRCOLARE ASSIV

Per quanto riguarda la presenza delle parti avanti alla Commissione di Conciliazione, allo stato, per quanto riguarda l'Azienda, il legale rappresentante della stessa potrà farsi rappresentare da un soggetto terzo, munito però di valida delega, la cui firma potrà essere autenticata anche da un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro, come ammesso nella nota del 25/11/2010 del Ministero del Lavoro.

Distinti saluti.

*Avv. Giovanni Pollicelli  
Componente  
Commissione Sindacale ASS.I.V.*



Aderente alla CONFINDUSTRIA